

STATUTO

Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition Locali

Art. 1 Denominazione

E' costituita un'associazione sotto la denominazione "**Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali**" siglabile PNIcube.

Art. 2 Sede legale

L' Associazione ha sede in Torino (TO), in via Boggio numero 61, presso la società Incubatore del Politecnico di Torino. La sede dell'Associazione può essere spostata con decisione presa a maggioranza dei soci.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 Scopo

Scopo dell'Associazione, che non persegue fini di lucro, è quello di riunire gli incubatori universitari - società e consorzi a partecipazione prevalente universitaria - nonché quelle università e quei centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno attività di creazione di imprese, come ad esempio business plan competition locali. L'Associazione intende promuovere iniziative volte a sensibilizzare i contesti socio-economici di riferimento nonché azioni di formazione ed informazione rivolte agli operatori del settore anche acquisendo idonei finanziamenti.

Art. 5 Oggetto

Per conseguire il proprio scopo l'Associazione svolgerà iniziative per:

- 1) Favorire la diffusione di una cultura tesa alla nascita e alla crescita di incubatori universitari;
- 2) Scambiare esperienze tra i soci e favorire la loro reciproca collaborazione;
- 3) Favorire l'adozione di politiche a favore dello sviluppo di iniziative di incubazione di imprese presso gli enti di governo dell'economia e del territorio;
- 4) Acquisire finanziamenti indirizzati alle attività di creazione di impresa
- 5) Promuovere e sostenere i soci nel collegamento e collaborazione con entità analoghe di altri Paesi;
- 6) Favorire la diffusione di informazioni di interesse degli operatori tramite pubblicazioni, convegni e attività formative;
- 7) Favorire la creazione di start up della ricerca;
- 8) Contribuire all'organizzazione del Premio Nazionale per l'Innovazione, la finale nazionale delle business plan competition locali.

Per realizzare i propri obiettivi l'Associazione può sollecitare ogni soggetto idoneo a contribuire alla realizzazione del proprio scopo sociale.

Art. 6 Soci fondatori e ordinari.

Oltre ai soggetti che costituiscono l'Associazione, possono divenire soci le università, le società e i consorzi a partecipazione universitaria significativa, che gestiscono o coordinano incubatori di impresa o business plan competition locali. La domanda di ammissione dovrà evidenziare le caratteristiche statutarie del richiedente. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori i soggetti che costituiscono l'Associazione e quelli che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

1. sono organizzatori di una business plan competition che ha partecipato ad almeno una edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione;
2. presentano domanda di ammissione entro tre mesi dalla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori sono tenuti a versare la quota associativa di ammissione pari ad Euro 1.000.

Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti ammessi dal Consiglio Direttivo.

Ove non specificato, con il termine soci si intendono nel presente statuto entrambe le suddette categorie di soci.

Tutti i soci hanno pari diritto di concorrere alla gestione dell'Associazione, nell'ambito delle regole previste dallo statuto, ma i poteri di nomina dei membri del Consiglio Direttivo sono diversi tra le due categorie di soci, come specificato nell'art. 9 del presente Statuto.

La qualità di socio si perde:

- a) con recesso scritto, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale e/o dei contributi straordinari;
- c) per decisione del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione o che si sia reso insolvente verso l'Associazione o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso l'Associazione o per grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali specifici contratti stabiliti con l'Associazione e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'Associazione o ai Soci o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Revisore dei conti.

Art. 8 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci o dai loro delegati. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due soci.

Ad ogni socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, spetta un voto.

I membri del Consiglio Direttivo, non legali rappresentanti o delegati di altri soci, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale entro il 30 aprile; qualora particolari esigenze lo richiederanno tale termine potrà essere differito fino al 30 giugno.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio annuale, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 2) Formula raccomandazioni e direttive sull'attività dell'Associazione;
- 3) Delibera sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari;
- 4) Delibera sugli altri oggetti previsti dallo statuto o ad essa sottoposti dal Presidente.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e deliberante qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In sede straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci.

La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, con un intervallo di almeno 24 ore tra di esse.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le decisioni dell'Assemblea constano da verbale redatto dal segretario verbalizzante e firmato dal Presidente. Spetta insindacabilmente al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto e decidere ogni questione

procedurale. Le deliberazioni prese in conformità del presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 9 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai rappresentanti nominati dai soci fondatori (uno per ogni socio) e da un numero di rappresentanti dei soci ordinari pari a un terzo del numero dei soci ordinari, arrotondato per difetto e comunque non superiore a quello dei soci fondatori.

L'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari avviene in un'apposita riunione indetta dal Presidente dell'Associazione, per la validità della quale sarà necessaria la partecipazione, diretta o per delega, della maggioranza dei soci ordinari. Ciascun socio intervenuto avrà diritto a votare per sé e per gli eventuali soci deleganti, ricevendo tante schede quanti sono i soggetti che rappresenta e potendo esprimere un numero di preferenze preventivamente deciso dal Presidente. Risulteranno eletti consiglieri i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze ottenute risulterà eletto il candidato più anziano d'età. Le operazioni elettorali saranno dirette dal Presidente dell'Associazione. La votazione sarà segreta. Lo scrutinio delle schede sarà immediato e palese a tutti i soci.

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Segretario con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato; essi possono essere confermati. Qualora la nomina dei consiglieri sia avvenuta in tempi diversi, i tre anni si computano dalla nomina dei membri designati dai fondatori e tutti i consiglieri decadono alla medesima scadenza.

I membri nominati dai soci decadono in caso di perdita della qualifica di socio dell'ente nominante. Il primo Consiglio Direttivo è validamente costituito con la nomina dei membri da parte dei soci fondatori ed ha principalmente il compito di promuovere l'Associazione presso le istituzioni interessate.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano. Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno la metà dei consiglieri in carica. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, l'astensione vale voto contrario. Le deliberazioni constano da verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente ovvero, in caso di loro assenza, da altri due consiglieri preliminarmente scelti.

Il Consiglio delibera in ordine:

- a) Alla predisposizione del bilancio annuale e del programma operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) Alla proposta della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- c) Alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- d) Agli acquisti ed alle alienazioni dei beni mobili;
- e) All'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti;
- f) All'approvazione dei progetti a cura, responsabilità e spese dell'Associazione;
- g) Alla promozione dell'immagine dell'Associazione, sia nei rapporti con i terzi ed il pubblico, sia curando direttamente i rapporti tra i sovvenzionatori dell'Associazione stessa;
- h) Alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica, revoca e abrogazione;
- i) All'apertura di credito, nonché ad ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) All'accettazione di nuovi soci;
- k) Alle liti attive e passive e agli arbitrati, anche irrituali;

- l) Alla ratifica dell'esclusione dei soci in mora con i pagamenti deliberati;
- m) Alla composizione degli eventuali conflitti di competenza insorti tra organi dell'Associazione;
- n) A qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non devoluto dallo statuto alla competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare in tutto o in parte i propri compiti, compresi i poteri di spesa, al Presidente o ad altri Consiglieri Delegati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio Direttivo.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi. Convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni consiliari fissando l'ordine del giorno.

Art. 11 Il Segretario

Il Segretario dirige l'Ufficio di segreteria, e in particolare tiene gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune; svolge funzioni di tesoriere; istruisce i lavori di tutti gli organi dell'Associazione; predispone i bilanci e collabora all'organizzazione delle manifestazioni promosse dall'Associazione.

La carica di Segretario è incompatibile con altre cariche in seno all'Associazione. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è automatica, salvo contraria deliberazione adottata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 12 Il Revisore dei conti

L'Assemblea nomina un revisore dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sul rendiconto finanziario, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

L'Assemblea dei Soci può decidere di ampliare l'attività di revisione ad un collegio composto da tre membri qualificati.

Art. 13 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tante quote associative di ammissione quanti sono i soci, dagli avanzi della gestione, nonché da ogni altro contributo versato in conto patrimonio da soggetti pubblici o privati.

In caso di perdite risultanti dalla gestione, le università socie non saranno obbligate a effettuare il ripianamento di tali perdite. Quindi i soci diversi dalle università si assumono le conseguenti obbligazioni, assicurando in tal senso ampia e completa manleva alle università socie per ogni azione e/o pretesa rivolta verso le stesse e/o l'Associazione da parte di terzi e derivanti da obbligazioni dell'Associazione medesima.

La suddetta manleva viene riportata nell'atto costitutivo dell'Associazione sottoscritto dai soci che la costituiscono. Un apposito atto integrativo di pari contenuto verrà sottoscritto dai soci non università ammessi successivamente.

Art. 14 Quota associativa annuale, entrate e contributi straordinari.

Oltre alla quota associativa di ammissione di cui all'articolo precedente, i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio annuale, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può altresì deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, contributi straordinari a carico dei soci.

Nei trenta giorni successivi all'assunzione delle delibere concernenti la quota associativa annuale e/o i contributi straordinari, ciascun socio può recedere. Sul socio recedente non graverà l'onere né della quota associativa annuale né del contributo straordinario, ma graverà l'onere di ripianamento di eventuali perdite maturate sino al momento del recesso ai sensi dell'articolo precedente, ove il socio recedente non sia una università. Decorso tale termine, le quote associative annuali e/o i contributi straordinari diventeranno definitivamente dovuti. I soci morosi nei versamenti non potranno, tra l'altro, partecipare e votare in Assemblea.

Le entrate dell'Associazione, oltre che dalle quote associative annuali, possono derivare dai proventi delle iniziative sviluppate dall'Associazione, nonché da contributi volontari versati in conto esercizio dai soci o da soggetti pubblici o privati.

Art. 15 Bilancio consuntivo annuale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, che dovrà essere inviato ai soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea di approvazione.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell'Associazione, che in sede di eventuale liquidazione.

Art. 17 Liquidazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, detratti i fondi necessari alla liquidazione, ad altri enti che perseguano scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, salvo altra diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra l'Associazione ed i Soci, in ordine all'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, composto da un membro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'Associazione su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale così formato deciderà ritualmente secondo quanto previsto dal codice di procedura civile ed il lodo verrà registrato qualora la parte soccombente non vi desse esecuzione spontaneamente.